



COPIA

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Registro Deliberazioni

Data 15/05/2014

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014

L'anno duemilaquattordici addì giovedì quindici del mese di maggio alle ore 17:00, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

NOMINATIVO	PRES.	ASS.	NOMINATIVO	PRES.	ASS.
CAVIGLIA DR. ATTILIO	X		BOZANO MAURO	X	
BORGNA GIOVANNI	X		PRANDI ANDREA	X	
TOSO PIETRO		X g.	GIULIANO MONICA	X	
ABRATE MARIA TERESA	X		COSTAGLI ROBERTO	X	
ILLARCIO ENRICO	X		BOVERO PIETRO	X	
OLIVERI ALESSANDRO	X		LEONCINI SIMONA		X
PISU ENRICO	X		DEBENEDETTI MATTEO	X	
POLLO ALESSIA	X		OTTONELLI LAURA		X g.
ORLANDO RAFFAELLA	X				

Presenti: 14

Assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale CAVIGLIA D.SSA STEFANIA

Il Signor CAVIGLIA DR. ATTILIO - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatata la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Partecipano alla seduta consiliare gli Assessori esterni Sigg.ri Simona Simonetti e Valerio Ghisolfi.

La verbalizzazione integrale risulta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATO l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06.03.2014, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali al 31.07.2014;

CONSIDERATO:

- che l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale dal 1° 01.2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9 del D.L. 14.03.2011, n. 23;
- che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) in tutti i Comuni del territorio nazionale;
- che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013, dispone che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

PRESO ATTO delle modifiche apportate al citato art. 13 del D.L. 201/2011, dall'art. 1, comma 707, della legge 27.12.2013, n. 147, in particolare per quanto riguarda:

- la non applicazione dell'imposta al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- la facoltà di prevedere la possibilità di stabilire una aliquota agevolata:
 - a. per l'unità immobiliare e per le pertinenze, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale;
 - b. per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

DATO ATTO che anche per l'anno 2014 è confermato quanto disposto dall'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228, con il quale è stato riservato alla Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 del 01.08.2013 con la quale venivano fissate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2013 come segue:

- l'aliquota di base nella misura dello 0,92 per cento;
- nella misura dello 0,4 per cento l'aliquota per l'abitazione principale e per le pertinenze;

nonché in euro 200 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

RITENUTO di confermare per l'anno d'imposta 2014 le aliquote IMU nella misura già determinata per l'anno 2013 ed al contempo di fissare l'aliquota agevolata nella misura dello 0,76 per cento (immobili concessi in comodato, come definiti nell'art. 9 del Regolamento IMU come in oggi approvato e alloggi IACP);

CONSIDERATO, sulla base delle risultanze dei conteggi di previsione effettuati dai competenti uffici comunali, che il gettito d'imposta derivante dall'applicazione delle aliquote nella misura a suo tempo deliberata, può consentire all'Amministrazione comunale, anche per l'esercizio corrente, gli equilibri del Bilancio di previsione 2014;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto urgente ed improrogabile ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Tributi, Sig.

Claudio Martini;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del 1° Settore Amministrativo / Affari Generali, Vice Segretario Dott.ssa Tombesi Norma (Cat. D5), in sostituzione del Responsabile del Settore Economico – Finanziario Dott.ssa Ardolino M. Luigia (Cat. D5), riportati a tergo del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria” (IMU);

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON n. 14 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di confermare, per le ragioni esposte in parte motiva, per l'anno d'imposta 2014 le aliquote IMU nella misura dello:

- 0,92 per cento l'aliquota di base da applicarsi a tutte le tipologie di immobili con esclusione di quelle indicate in appresso;
- 0,4 per cento l'aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le pertinenze;

di fissare nella misura dello:

- 0,76 per cento l'aliquota agevolata da applicarsi;
 - a) all'unità immobiliare e alle pertinenze, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado di parentela che la utilizzano come abitazione principale;
 - b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

2. di confermare altresì in euro 200 la detrazione da applicarsi:

- a. alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;
- b. agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

3. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

*** **

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 14 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

*** . v . ***

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CAVIGLIA DR. ATTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267

REGOLARITA' TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso:

PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOMBESI D.SSA NORMA

REGOLARITA' CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha espresso:

PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOMBESI D.SSA NORMA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21 maggio 2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Vado Ligure, li 21 maggio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Vado Ligure, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale conservato agli atti

Vado Ligure, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE